

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Art. 1

E' intendimento dell'Amministrazione regionale contribuire al sostegno di attività di promozione culturale che tendano ad incrementare l'offerta culturale in modo continuativo nel territorio regionale.

Si specifica che il presente avviso mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili ai sensi della L.R. 32/78 e s.m.i. L'inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo.

Solo dopo l'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2014-2016 e del riparto delle risorse eventualmente assegnate, sarà assunto l'impegno di spesa nel rispetto della graduatoria formulata e approvata, a scorrimento e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

I progetti devono consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare progetti tesi alla stabilità, caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale e mirati a riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree carenti di servizi culturali. Tali attività debbono contribuire alla formazione del pubblico ed alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche;
- b) realizzare progetti tesi a promuovere il "teatro sociale", ovvero quelle esperienze che usano il teatro e le arti espressive per prevenire o attenuare il disagio nei luoghi dove è forte tale problematica (aree metropolitane svantaggiate, istituzioni totali etc.) e che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione culturale.

Art. 3

I progetti riferiti all'art. 2 comma a) devono riguardare l'attivazione e la gestione di centri di promozione culturale e di spettacolo con le caratteristiche di "**officine culturali**", intese come iniziative di permanenza di un'organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di servizio culturale alla comunità. Tali progetti dovranno, quindi, articolarsi in programmi annuali di attività culturali, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o più comuni del Lazio, con l'esclusione del Comune di Roma.

Le Officine Culturali debbono assolvere alle funzioni di centro di promozione culturale ed operare con le seguenti modalità:

- Operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- Operare con caratteristiche di continuità del servizio prestato nell'area di riferimento, valorizzando i patrimoni di storia, cultura e tradizioni specifici del territorio;
- Operare in sedi idonee quali centri culturali, scuole, strutture industriali dismesse, teatri di interesse locale, ecc., messe a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati.

Il sostegno regionale non potrà essere superiore all'importo di **€ 50.000,00** per annualità e comunque non potrà superare il 60% dei costi ammissibili. Solo ed esclusivamente per le officine in cui risulti chiaramente documentato che il cast artistico e tecnico è composto per oltre il 50% da giovani al di sotto dei 35 anni di età l'intervento finanziario dell'Amministrazione potrà essere pari al 70% dei costi ammissibili delle spese effettivamente sostenute.

I progetti, articolati su due annualità, per un totale di 24 mesi, debbono concludersi **entro il 30 giugno 2016**. La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prendere in considerazione l'intero progetto o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Art. 4

La Regione intende, inoltre, realizzare progetti di promozione culturale sull'intero territorio regionale, riguardanti il **“teatro sociale”** così come indicato dall'art. 2 comma b).

In particolare per “officina di teatro sociale” si intende quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Tali attività debbono essere finalizzate sia alla promozione di esperienze culturali nei luoghi del disagio, con particolare riguardo al mondo giovanile, alla terza età, sia all'incentivazione della cultura dell'integrazione.

Questi centri di promozione culturale devono operare con le seguenti modalità:

- Operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- Operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- Operare nei luoghi del disagio o nelle istituzioni totali (ospedali, carceri etc.) anche con l'ausilio di sedi proprie o con sedi messe a disposizione dalle sopra citate istituzioni, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente a titolo gratuito.

Per tali specifici progetti il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di **euro 30.000,00** e comunque non potrà superare il 60% dei costi ammissibili. Solo ed esclusivamente per le officine in cui risulti chiaramente documentato che il cast artistico e tecnico è composto per oltre

il 50% da giovani al di sotto dei 35 anni di età l'intervento finanziario dell'Amministrazione potrà essere pari al 70% dei costi ammissibili delle spese effettivamente sostenute.

I progetti, articolati su due annualità, per un totale di 24 mesi, debbono concludersi **entro il 30 giugno 2016**. La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prendere in considerazione l'intero progetto o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Art. 5

Possono presentare domanda di contributo indicando, pena l'inammissibilità, a quale tipologia di progetto si intende partecipare nell'ambito del bando, le associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, legalmente costituiti da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente bando, che svolgono attività nel campo dello spettacolo, della promozione culturale e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche.

I soggetti interessati potranno presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, **avvalendosi obbligatoriamente della procedura informatica** di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

- a) istanza;
- b) scheda anagrafica;
- c) relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, a meno che si tratti di organismi di costituzione più recente (max 3 cartelle);
- d) descrizione dettagliata delle attività previste dall'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale (max 3 cartelle);
- e) dettagliato piano di gestione, completo di cronoprogramma, articolato per il periodo di attività dell'iniziativa;
- f) bilancio economico di previsione per annualità delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti;
- g) sintetico curriculum dell'organismo che presenta il progetto, con allegato elenco dei componenti dello stesso, da cui si evinca anche l'età (max 3 cartelle);
- h) dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell'attività e delle attrezzature disponibili;

Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata la seguente documentazione cartacea:

- i) fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.
- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, **specificando la struttura regionale** presso cui sono depositati;
- k) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;

- l) indicazione della titolarità della struttura e attestazione del titolo di accesso per la realizzazione del progetto. In particolare per quanto riguarda le “**Officine di Teatro Sociale**” deve essere allegato, qualora previsto dalle attività del progetto, il titolo di disponibilità e di accesso nelle istituzioni totali.

La domanda di contributo deve essere compilata **obbligatoriamente** utilizzando la procedura *on line* messa a disposizione sul sito della Regione Lazio, **all’indirizzo www.culturalazio.it e all’indirizzo www.regione.lazio.it nella sezione argomenti – cultura** ed essere inviata anche in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di **45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità meglio descritte di seguito. Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti all’interno delle sezioni della procedura informatica di cui ai punti a-h del presente articolo; una volta conclusa la compilazione *on line*, **che rimarrà disponibile sino alle ore 12.00 della data di scadenza del presente bando**, e dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il sistema permetterà la trasmissione informatica e la stampa dell’intera domanda.

La stessa domanda, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione cartacea di cui ai punti b-l del presente articolo, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area GR0703 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnati a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura:

Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l’invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 6

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’ art 5 ;
- incomplete della documentazione richiesta o non presentate secondo le modalità di cui all’art. 5.

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due esperti nel campo della promozione culturale e dello spettacolo e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo sulla base delle risorse eventualmente destinate al presente bando dalla delibera di riparto prevista dall’art.2 della l.r.32/1978 e s.m.i. e fino a concorrenza degli stanziamenti previsti.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 7, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **quaranta punti**, così distribuiti:

- a) fino ad un massimo di nove punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- b) fino ad un massimo di sei punti per la coerenza con uno o più obiettivi di cui ai precedenti artt.1-2;
- c) fino ad un massimo di cinque punti in relazione ai curriculum professionali ed artistici dei componenti degli organismi richiedenti, nonché per la presenza negli stessi di giovani di età non superiore a 35 anni;
- d) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità gestionale ed economica, del cronoprogramma e per la previsione di eventuali apporti gratuiti di attrezzature e servizi, se documentati;
- e) fino ad un massimo di sei punti per la qualità, l'accessibilità, ed il titolo di disponibilità degli spazi e delle strutture utilizzate per la realizzazione del progetto, se documentate, con preferenza nei confronti di strutture messe a disposizione a titolo gratuito con atto specifico;
- f) fino ad un massimo di quattro punti per la disponibilità e la qualità di uno specifico programma di promozione e di comunicazione adeguati alla natura del progetto di officina ed alla sua efficace realizzazione sul territorio individuato.

Potranno essere ammessi a contributo, fermo quanto previsto dagli artt. 1 e 6, i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 25 punti**.

Art. 8

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della l.r. 32/1978 e s.m.i.;
- che avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della sopracitata legge, non abbiano realizzato l'iniziativa, o non abbiano presentato la documentazione consuntiva relativa.

Art. 9

La liquidazione dei contributi è effettuata a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari.

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – GR 07 03 – nel rispetto delle scadenze che verranno fissate con successivo atto del Direttore regionale competente.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Art. 10

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 11

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Art. 12

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 13

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura .